

# Gli interessi moratori, il principio della competenza ed il bilancio di esercizio

di Tiziano Sesana (\*)

Gli interessi legali di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 sono da imputare nel bilancio di esercizio in ossequio al principio della competenza economica. Maturano a prescindere dalla volontà delle parti ed è irrilevante il successivo incasso o pagamento ai fini della loro rilevazione in contabilità e successiva rappresentazione nel bilancio di esercizio. Significativi sono gli adempimenti e le responsabilità connesse.

## Premessa

In data 1° gennaio 2013 - quindi con effetto sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 - è entrato in vigore il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 di attuazione della Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che ha riportato all'attenzione dei redattori del bilancio una annosa questione.

La disposizione normativa in questione, infatti, non è una novità in senso assoluto in quanto costituisce modifica (peraltro, per quanto qui di interesse, non sostanziale) (1) del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 a sua volta di attuazione della Direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000 e concernente l'«automatica» maturazione degli interessi (legali) di mora qualora nelle transazioni commerciali non vengano rispettati i termini di pagamento contrattuali o legali.

## Disciplina normativa degli interessi moratori

Il D.Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 stabilisce, in estrema sintesi e per quanto qui di interesse, che nelle transazioni commerciali (2) il creditore ha sempre (in quanto è nulla ogni clausola che lo esclude) diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto:

1) senza che sia necessaria la costituzione in

mora (da qui la cosiddetta «automaticità» di maturazione degli stessi);

2) dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento contrattuale; in assenza di previsione contrattuale, ovvero di nullità di questa in quanto gravemente iniqua in danno del creditore, si considerano i termini indicati dal legislatore (3);

### Note:

(\*) *Dottore commercialista e revisore legale in Milano; professore a contratto - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*  
(1) Pertanto, quanto esposto in prosieguo in relazione all'oggetto del presente scritto è riferibile, ma oramai sostanzialmente solo in un contesto di valutazione «critica» degli stessi, anche ai bilanci degli esercizi precedenti a quello chiuso al 31 dicembre 2013.

(2) Per «transazioni commerciali», ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, si devono intendere i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo. È, invece, esclusa l'applicazione della normativa in commento, ai sensi dell'art. 2, c. 2, per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore (si precisa che sino all'apertura della procedura maturano automaticamente e sono da ritenersi dovuti), nonché per i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno.

(3) V. art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. In estrema sintesi, salvo i casi particolari specificamente individuati dalla norma, i termini legali di pagamento sono pari a 30 giorni, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura, di ricevimento della merce o della prestazione del servizio ovvero dalla data dell'accertamento della conformità della merce o del servizio alle previsioni contrattuali.

3) al tasso di mora concordato; in assenza di definizione di questo tra le parti, ovvero qualora quello definito sia gravemente iniquo in danno del creditore, si considera il tasso legale di mora e cioè quello stabilito dal legislatore (4).

Alla luce del fatto che le parti li abbiano o meno adeguatamente disciplinati e sostanzialmente in coerenza con le stesse definizioni normative è possibile, in quanto anche di rilievo ai fini contabili, distinguere gli interessi moratori in «interessi di mora» e «interessi legali di mora»: gli «interessi di mora» sono quelli riconducibili alle pattuizioni contrattuali (coerenti con la disposizione normativa in commento), mentre gli «interessi legali di mora» sono quelli riconducibili all'applicazione totale o parziale delle disposizioni normative vuoi perché manca ogni pattuizione tra le parti in merito, vuoi perché una delle pattuizioni è gravemente iniqua in danno del creditore per cui al suo posto si considera quanto stabilito dal legislatore. Ma ciò che caratterizza entrambi ed assume (e, invero, ha assunto sin dall'entrata in vigore del testo originario nel 2002) maggior rilievo è il fatto che non è più necessaria la costituzione in mora del debitore perché questi interessi (moratori) inizino a maturare. A prescindere, quindi, dalla volontà delle parti gli «interessi di mora», e a maggior ragione gli «interessi legali di mora», maturano *ex lege* giorno per giorno una volta scaduto il termine di pagamento.

Significative (e talvolta non poco onerose) sono le conseguenze almeno amministrativo-gestionali in quanto diviene sostanzialmente imprescindibile per l'impresa adottare un adeguato e preciso sistema di monitoraggio della scadenza di ciascun termine di incasso e di pagamento.

In assenza di questo non si sarebbe in grado di computare correttamente gli interessi moratori maturati (vuoi a proprio credito, vuoi a proprio debito) con conseguente inevitabile mancata rilevazione in contabilità degli stessi e quindi, quale naturale conseguenza, mancata rappresentazione degli stessi nel bilancio di esercizio (a tacere in questa sede delle responsabilità patrimoniali in cui potrebbero incorrere almeno gli amministratori per il mancato addebito a controparte di questi).

## Il principio della competenza economica

L'art. 2423 bis del Codice civile, per quanto qui di interesse, statuisce che nella redazione del bilancio di esercizio «*si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento*».

Ulteriori specificazioni non vengono fornite dalla norma di legge in tema di competenza economica; in soccorso, proprio per la loro funzione eterointegrativa di questa, vengono i principi contabili nazionali, in particolare l'OIC 11.

Secondo l'OIC 11 «*l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)*». Per cui «*la determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio*».

Detta correlazione tra costi e ricavi (i.e. i costi devono essere correlati ai ricavi ovvero ai ricavi dell'esercizio devono essere contrapposti i relativi costi, siano essi certi che presunti), secondo i principi contabili, costituisce un «*corollario fondamentale*» del principio della competenza e si realizza, con riferimento a quanto qui di interesse, per imputazione diretta di costi e di ricavi al conto economico dell'esercizio perché associati al trascorrere del tempo.

## La contabilizzazione degli interessi moratori

Avuto riguardo specificamente agli interessi moratori attivi e passivi il rispetto del principio della competenza economica si sostanzia, quindi, nell'imputazione degli stessi all'esercizio in cui sono maturati. Poiché la loro maturazione è «automatica» (prescinde,

### Nota:

(4) Cioè il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di otto punti percentuali (v. art. 2, c. 1, lett. e, del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012); per il primo semestre del 2013 pari all'8,75% e per il secondo semestre del 2013 pari all'8,50%.

cioè, come detto, dalla volontà delle parti) e inizia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, sono calcolati da questo giorno sino al momento dell'effettivo pagamento, se questo avviene entro la data di chiusura dell'esercizio, ovvero sino alla data di chiusura dell'esercizio e poi rilevati contabilmente affinché contribuiscano alla determinazione del risultato dell'esercizio.

Ai fini della rilevazione in contabilità si ritiene che la distinzione di cui sopra degli interessi moratori tra «interessi di mora» ed «interessi legali di mora», in quanto espressione di comportamenti/fatti differenti, sia meritevole di essere considerata; ciò avendo cura di utilizzare e/o accendere conti diversi. Ancora, si precisa che la scrittura contabile attraverso la quale si rileva in partita doppia la maturazione del credito o del debito per interessi moratori dovrà movimentare un conto di credito o di debito intestato ad ogni singolo debitore o creditore nei confronti del quale sono maturati detti interessi moratori e non un unico conto acceso all'insieme dei debitori o creditori nei confronti dei quali sono maturati degli interessi moratori.

**Esempio**

In data 1° ottobre 2013 la società A vende alla società B merci per complessivi € 1.200. Contrattualmente non è stabilito alcun termine di pagamento; pertanto, ai sensi della norma qui in commento, vale quello di legge di 30 giorni dalla data di ricevimento della merce/fattura (cioè il 31 ottobre 2013).

Alla data del 31 dicembre 2013 la società A vanta ancora il predetto credito verso la società B non essendo stato rispettato il termine di pagamento di legge e, quindi, anche ai fini del bilancio di esercizio 2013, dovrà rilevare (in ossequio al principio della competenza) gli interessi legali di mora attivi maturati (pari a 17, cioè credito di € 1.200 \* 2 mesi di ritardato pagamento \* tasso legale di riferimento del secondo semestre del 2013 pari all'8,5% / 12 mesi in quanto il tasso è annuale). La rilevazione contabile sarà la seguente:

crediti v/cliente B per interessi di mora	17	
interessi legali di mora attivi		17

A specchio la società B, consapevole di non

aver pagato il proprio debito nei termini di legge, dovrà rilevare gli interessi legali di mora passivi come segue:

interessi legali di mora passivi	17	
debiti v/fornitore A per interessi di mora		17

Qualora contrattualmente fosse stato fissato un termine di pagamento ed un tasso di interesse di mora per ritardato pagamento il conto di reddito da utilizzare avrebbe dovuto essere, rispettivamente, «interessi di mora attivi» e «interessi di mora passivi». Qualora contrattualmente fosse stato fissato solo il termine di pagamento e non anche il tasso di interesse di mora gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati come nell'esempio al tasso legale di interesse e si sarebbe dovuto utilizzare il medesimo conto di reddito (rispettivamente, «interessi legali di mora attivi» e «interessi legali di mora passivi»).

**La rappresentazione in bilancio**

Gli interessi moratori attivi e quelli passivi contabilizzati (secondo la distinzione di cui sopra) nel corso dell'esercizio ovvero alla chiusura dell'esercizio sono rappresentati nel conto economico del bilancio, rispettivamente:

- nella voce «C.16.d) proventi diversi dai precedenti»;
- nella voce «C.17) interessi e altri oneri finanziari».

I correlati crediti e debiti per interessi moratori ancora in essere alla chiusura dell'esercizio, rispettivamente, sono iscritti nello stato patrimoniale del bilancio (5):

- nella voce «C.II.1) Crediti verso clienti» dell'attivo circolante;
- nella voce «D.6) Debiti verso fornitori» del passivo.

L'iscrizione in bilancio di detti crediti e debiti per interessi moratori avviene:

- per i crediti al valore presumibile di realiz-

**Nota:**

(5) Ciò salvo l'ipotesi in cui i rapporti di credito e debito commerciali sul fondamento dei quali maturano gli interessi di mora riguardino società controllate, collegate o controllanti. In questo caso i crediti/debiti per interessi di mora dovranno essere classificati nelle rispettive voci dell'attivo/passivo patrimoniale.

zazione; stanziando, quindi, eventualmente, se è dubbia la loro esigibilità ovvero è ragionevole ritenere che non si procederà all'incasso del credito per volontà propria, con conseguente successiva formale remissione del debito (6), un correlato fondo rettificativo (i.e. gli interessi moratori attivi si rilevano sempre e comunque e nel caso si apposta uno specifico fondo svalutazione del correlato credito, che verrà utilizzato qualora poi effettivamente non si incassino ovvero vengano rimessi); in tal senso chiaramente il principio contabile OIC 15, ove è rappresentato che «quando l'incasso di interessi è dubbio va effettuato uno stanziamento nel fondo svalutazione crediti in relazione alla possibilità di recupero» (7);

– per i debiti al valore nominale; in tal senso il principio contabile OIC 19. Si precisa che l'eventuale successiva formale remissione del debito da parte del fornitore è irrilevante ai fini della sua valutazione e iscrizione in bilancio (i.e. gli interessi moratori passivi si rilevano sempre e comunque e, nel caso, la remissione del correlato debito viene appostata quale sopravvenienza attiva solo nell'esercizio in cui effettivamente avverrà).

Naturalmente, tutto quanto sopra dovrà essere chiaramente illustrato e dettagliato nella nota integrativa del bilancio di esercizio, vuoi al fine del rispetto della clausola generale di cui all'art. 2423, c. 2, del Codice civile, vuoi ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 12 del Codice civile per quanto riguarda specificamente gli interessi passivi.

### Esempio

Con riferimento alla precedente esemplificazione, alla data in cui si procede ad effettuare le valutazioni di bilancio, quindi nell'anno 2014 a valere sul 2013, il creditore (società A) procederà come segue:

1) nel caso in cui ritenesse di incassare integralmente gli interessi legali di mora maturati al 31 dicembre 2013 (e forse li ha già incassati dato che la valutazione in questione viene effettuata qualche mese dopo la data del 31 dicembre 2013) non procederà ad effettuare nessuna rilevazione contabile di sostanziale rettifica del credito verso il cliente B per interessi di mora;

2) nel caso in cui ritenesse di non incassarli ovvero di incassarli solo parzialmente (ovve-

ro che molto probabilmente li rimetterà) dovrà procedere (in ossequio al principio della prudenza) alla stima della perdita per inesigibilità che ragionevolmente prevede di realizzare (per forza maggiore o per volontà propria in caso di remissione) e, quindi, dovrà appostare uno specifico fondo svalutazione del credito in essere a tale titolo; la rilevazione contabile sarà la seguente:

svalutazione crediti per interessi di mora	...	
fondo svalutazione crediti v/cliente B per interessi di mora		...

In bilancio detto fondo, in quanto di natura rettificativa, verrà classificato a riduzione del credito cui si riferisce e, quindi, anch'esso nella voce «C.II.1) Crediti verso clienti» dell'attivo circolante.

Il debitore (società B), invece, valuterà sempre e comunque il proprio debito verso il fornitore A per interessi di mora al valore nominale. Il debito a tale titolo della società B verso il proprio fornitore società A permarrà in essere finché quest'ultimo (società A) non gli comunicherà formalmente che gli rimette il debito; solo allora potrà rilevare contabilmente la «cancellazione» del debito per interessi di mora e la correlata sopravvenienza attiva:

debiti v/fornitore A per interessi di mora	...	
sopravvenienza attiva		...

Nella nota integrativa entrambi (società A e B) dovranno chiaramente rappresentare e commentare (precisando anche se hanno utilizzato il tasso legale o meno e in quale misura) l'imputazione all'esercizio degli interessi legali di mora maturati nel corso o alla fine dello stesso. In particolare, quale minima informazione, il creditore (società A) dovrà commentare la posta di bilancio dei crediti verso clienti dell'attivo patrimoniale dan-

### Note:

(6) Per un approfondimento sul tema della remissione nei suoi aspetti strettamente giuridici - che naturalmente devono essere attentamente considerati anche ai fini della redazione del bilancio di esercizio - si rinvia a P. Stanzione, G. Sciancalepore, *Remissione e rinuncia*, Giuffrè, 2003.

(7) Nello stesso senso la bozza per la consultazione dell'aggiornamento di questo principio contabile (v. par. 55).

do evidenza del valore dei crediti di tale natura in questa classificati e dell'eventuale correlato fondo svalutazione appostato. Il debitore, invece, sempre quale minima informazione, dovrà dare separata evidenza degli interessi di mora classificati nella voce «C.17) interessi e altri oneri finanziari» del conto economico.

### Effetti della mancata contabilizzazione

La mancata rilevazione in contabilità degli interessi moratori (attivi e/o passivi) maturati nel corso dell'esercizio per effetto del mancato rispetto dei termini di pagamento conduce inequivocabilmente alla redazione di un bilancio di esercizio che non rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. Questo è in contrasto con il dettato normativo di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice civile e, a prescindere dal valore degli interessi maturati e non risultanti (quali costi e/o ricavi e correlati debiti e/o crediti) dal bilancio di esercizio, conduce alla nullità, per illiceità dell'oggetto, della deliberazione dell'assemblea di approvazione del bilancio stesso e, qualora il valore assoluto di questi raggiunga determinati ammontari, potrebbe condurre all'insorgenza di gravi responsabilità in capo agli amministratori, ai direttori generali ed ai sindaci per false comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 del codice civile.

### Considerazioni in tema di incasso/pagamento degli interessi

La necessità di computare gli interessi moratori maturati al fine di tenere una contabilità regolare e redigere un bilancio di esercizio che, almeno limitatamente a detta questione, rappresenti in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società non esaurisce, purtroppo, tutte le problematiche connesse all'applicazione della norma in commento. Infatti, ulteriori problematiche potrebbero insorgere successivamente al momento in cui detti interessi moratori vengono rilevati contabilmente; più precisamente contestualmente all'incasso/pagamento del credito/de-

bito che ha costituito la base di calcolo per la loro determinazione.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile il pagamento effettuato dal debitore, senza il consenso del creditore, deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale (cioè al debito principale); conseguentemente, qualora il debitore non provveda a pagare il creditore in misura pari alla sommatoria del debito principale e di quello per interessi moratori maturati rimarrà non integralmente estinto il debito principale, sul quale continueranno a maturare gli interessi.

È, quindi, necessario porre molta attenzione all'imputazione del pagamento del debitore e provvedere a comunicare tempestivamente allo stesso, una volta «concordata» con lo stesso la data dell'effettivo (ancorché tardivo) pagamento, il *quantum* di interessi che sarà maturato a tale data di modo che lo stesso provveda a pagare l'importo complessivo a suo debito, sia per quota capitale che per quota interessi, estinguendo così integralmente la sua posizione debitoria. Se ciò non fosse si dovrà rilevare la discordanza tra il *quantum* complessivamente dovuto dal debitore e quanto dallo stesso pagato ed effettuare le connesse corrette contabilizzazioni in relazione al debito principale che residua ed al debito che, correlativamente a questo, inizia ad insorgere a titolo di interessi di mora al fine di redigere il bilancio di esercizio in ossequio al relativo disposto normativo.

#### Esempio 1

La predetta società B in data 31 gennaio 2014 decide di procedere al pagamento del proprio debito (scaduto, si ricorda dall'esempio precedente, il 31 ottobre 2013) comprensivo degli interessi legali di mora maturati sino a quel momento e pari, quindi, alla sommatoria di quelli maturati e contabilizzati al 31 dicembre 2013 (€ 17) e quelli maturati e da contabilizzare sino alla data di pagamento (€ 8,25; ipotizzando (8) un tasso legale

#### Nota:

(8) Al momento in cui si scrive non è ancora stato reso noto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il tasso di riferimento per il primo semestre 2014, ma è ragionevole ritenere che sarà pari all'0,25% stante la riduzione dallo 0,5% allo 0,25% del tasso BCE intervenuta nel novembre 2013.

dell'8,25%; cioè debito di € 1.200 \* 1 mese di ulteriore ritardato pagamento \* tasso legale di riferimento del primo semestre del 2014 ipotizzato pari all'8,25%/12 mesi in quanto il tasso è annuale). Al momento del pagamento la società B rileverà gli interessi maturati sino a quella data effettuato la seguente scrittura contabile:

interessi legali di mora passivi	8,25	
debiti v/fornitore A per interessi di mora		8,25

Contestualmente procederà al pagamento del debito complessivo di € 1.225,25 effettuando la seguente rilevazione contabile:

debiti v/fornitore A	1.200,00	
debiti v/fornitore A per interessi di mora	25,25	
Banca c/c		1.225,25

Di contro, il creditore (società A), appreso dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale (€ 1.200) e di interessi legali di mora (€ 25,25), rileverà l'insorgenza del credito per interessi di mora maturati dalla fine dell'esercizio precedente sino alla data del pagamento come segue:

crediti v/cliente B per interessi di mora	8,25	
Interessi legali di mora attivi		8,25

Contestualmente rileverà l'avvenuto l'incasso del credito complessivo di € 1.225,25 effettuando la seguente rilevazione contabile:

banca c/c	1.225,25	
crediti v/cliente B		1.200,00
crediti v/cliente B per interessi di mora		25,25

Qualora, invece, il creditore (società A) avesse provveduto alla svalutazione parziale o totale del credito per interessi di mora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente le rilevazioni contabili che lo stesso effettuerà in sede di incasso saranno sempre le stesse con l'aggiunta di quella relativa alla rilevazione dell'eccedenza del «fondo svalutazione crediti verso cliente B per interessi di mora» a suo tempo appostato rispetto al necessario e, quindi, dovrà procedere alla rilevazione dell'estinzione di questo fondo rettificativo con contropartita una sopravvenienza attiva da iscrivere nel bilancio di esercizio 2014

nella voce «A.5) Altri ricavi e proventi» del conto economico:

fondo svalutazione crediti v/cliente		
B per interessi di mora	...	
Sopravvenienza attiva		...

## Esempio 2

La predetta società B in data 31 gennaio 2014 decide di procedere al pagamento del proprio debito (scaduto, si ricorda dall'esempio precedente, il 31 ottobre 2013) in misura pari solo a quanto dovuto in linea capitale (€ 1.200) e, quindi, a non pagare gli interessi legali di mora maturati (e contabilizzati) sino a quel momento (€ 25,25). In assenza di indicazioni specifiche e quindi senza il consenso del creditore, il debitore che sta provvedendo al pagamento di soli € 1.200, in sostanza, ex art. 1194 c.c., è come se provvedesse al pagamento del debito per interessi legali di mora di € 25,25 e per la differenza di euro 1.174,75 al pagamento parziale del debito principale di originari € 1.200. La relativa corretta rilevazione contabile da effettuare è la seguente:

debiti v/fornitore A per interessi di mora	25,25	
debiti v/fornitore A	1.174,75	
Banca c/c		1.200,00

Il debito principale di originari € 1.200 verrebbe, quindi, estinto solo per € 1.174,75 rimanendo in essere per la differenza di € 25,25. E su questa differenza naturalmente continuerebbero a maturare interessi legali di mora passivi. Ciò finché il debitore non provveda ad estinguere integralmente il suo debito sia in linea capitale che interessi ovvero il creditore non gli rimetta formalmente il debito (o meglio i debiti, cioè quello di natura commerciale che residua dal parziale pagamento e l'altro per interessi di mora ulteriormente maturati su quest'ultimo) (9).

### Nota:

(9) Nel caso di remissione dei debiti (per il capitale residuo e per gli interessi ulteriormente maturati su quest'ultimo) ottenuta/concessa da parte del creditore, il debitore rileverà contabilmente, a fronte dell'estinzione dei predetti debiti, una sopravvenienza attiva, che poi, ai fini della redazione del bilancio, classificherà nella voce «A.5) Altri ricavi e proventi» del conto economico (ciò per sostanziale e ragionevole analogia con la classificazione dei pro-

A specchio, lo stesso accadrà contabilmente per il creditore (società A), che rileverà il pagamento totale degli interessi (10) e un pagamento parziale del credito principale sul quale, per la parte residua non incassata, continueranno a maturare interessi legali di mora attivi (sino al pagamento integrale di quanto dovuto dal debitore ovvero alla remissione (11) formale del debito). La rilevazione contabile da effettuare è la seguente:

banca c/c	1.200,00	
crediti v/cliente B per interessi di mora		25,25
crediti v/cliente B		1.174,75

### Esempio 3

Nel caso in cui il creditore ed il debitore (formalmente) concordino che il pagamento debba essere imputato prima al capitale e poi agli interessi e contestualmente (per qualsivoglia ragione) il creditore (altrettanto formalmente) rimetta il debito per interessi moratori si procederà come segue:

1) dal lato del debitore, a rilevare l'estinzione del debito principale, nonché la sopravvenienza attiva correlata alla remissione del suo debito per interessi moratori:

debiti v/fornitore A	1.200	
banca c/c		1.200
debiti v/fornitore A per interessi di mora	25,25	
sopravvenienza attiva		25,25

2) da lato del creditore, a rilevare l'estinzione del credito principale ed a rilevare la perdita su crediti correlata alla remissione del debito per interessi moratori:

banca c/c	1.200	
crediti v/cliente B		1.200
perdita su crediti	25,25	
crediti v/cliente B per interessi di mora		25,25

Si precisa che qualora il creditore avesse in precedenza appostato uno specifico fondo svalutazione a fronte dei crediti per interessi moratori si utilizzerà (12) detto specifico fondo rettificativo a copertura (parziale) (13) della perdita riveniente dalla remissione del debito per interessi di mora effettuando la seguente rilevazione contabile:

fondo svalutazione crediti v/cliente B per interessi di mora	...	
perdita su crediti (per quanto non coperto dal fondo e, quindi, per gli interessi ulteriormente maturati)	...	
crediti v/cliente B per interessi di mora		25,25

Quanto sopra nel contesto di esemplificazioni ove sia il creditore che il debitore sono consapevoli della maturazione automatica degli interessi legali di mora per ritardato pagamento e correttamente provvedono alla loro contabilizzazione. Si lascia immaginare al lettore di questo scritto a quale irregolarità contabile con intuitive difficoltà di verifica, riconciliazione e valutazione delle rispettive posizioni creditorie/debitorie si perverrebbe qualora o il creditore o il debitore non rilevasse gli interessi legali di mora maturati alla fine dell'esercizio ovvero all'atto dell'incasso/

#### Note:

(continua nota 9)

venti derivanti da prescrizione di debiti che il Documento interpretativo n. 1 del Principio contabile OIC 12 indica come da classificare in detta posta di bilancio).

(10) Si precisa che qualora alla data del pagamento fosse in essere un fondo svalutazione specifico a fronte di detti interessi incassati, il creditore - come detto per l'esempio 1 - dovrà procedere alla rilevazione dell'estinzione di questo fondo con contropartita una sopravvenienza attiva da classificare in conto economico nella voce «A.5) Altri ricavi e proventi».

(11) Nel caso di remissione dei debiti (i.e. crediti verso il cliente A per il capitale residuo e crediti verso il cliente A per gli interessi ulteriormente maturati su quest'ultimo) da parte del creditore, quest'ultimo rileverà contabilmente, a fronte dell'estinzione dei predetti crediti, una perdita su crediti, che poi, ai fini della redazione del bilancio, classificherà nella voce «B.14) oneri diversi di gestione» del conto economico.

(12) Si rammenta che il fondo svalutazione in questione è specifico ed in quanto tale non può essere utilizzato per coprire altre perdite se non quella per la quale è stato appostato e cioè quella su crediti per interessi moratori verso il cliente B; se ciò non fosse si effettuerebbe una compensazione di partite in violazione del disposto normativo di cui all'art. 2423 ter, c. 6, del c.c..

(13) Difficilmente sarà totale in quanto il fondo svalutazione in questione è stato stimato e appostato nel bilancio dell'esercizio precedente e al momento del pagamento e remissione del debito per interessi di mora è certamente trascorso del tempo rispetto alla data di chiusura del predetto bilancio e, quindi, sono maturati ulteriori interessi di mora che, ancorché poi rimessi, devono comunque essere rilevati contabilmente e oggetto di successiva rappresentazione in bilancio con chiara evidenza dell'avvenuta remissione del correlato debito.

pagamento. Per non parlare dell'ipotesi in cui una delle due parti gestisca le posizioni creditorie/debitorie con appositi software che rilevano e contabilizzano automaticamente gli interessi moratori a partire dalla scadenza del pagamento ovvero non si utilizzano conti di credito/debito accesi specificamente per la contabilizzazione degli interessi moratori, ma il medesimo conto di credito/debito utilizzato per la rilevazione dell'operazione commerciale principale.

### Il trattamento fiscale e le imposte differite o anticipate

Ai fini fiscali gli interessi moratori sono disciplinati dall'art. 109, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e succ. modd., che testualmente prevede: «*gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti*».

In altri termini, è stabilito che gli interessi moratori attivi sono assoggettati a tassazione nell'esercizio in cui vengono percepiti/incassati e gli interessi moratori passivi sono deducibili nell'esercizio in cui vengono corrisposti/pagati (14).

Pertanto, l'assoggettamento ad imposta degli interessi moratori attivi e la deducibilità di quelli passivi segue il cosiddetto «principio di cassa» e non quello della competenza economica, come invece avviene o, meglio, deve avvenire ai fini della redazione del bilancio di esercizio.

Conseguentemente si ha un trattamento degli interessi di mora differente ai fini fiscali rispetto a quello civilistico, che si sostanzia, in sede di determinazione del reddito imponibile, in apposite variazioni in diminuzione o in aumento (rispettivamente, se trattasi di interessi moratori attivi o passivi; in presenza di una eventuale svalutazione del credito per interessi moratori questa costituirà variazione in aumento; ancora, in presenza di un'eventuale remissione di debito la correlata sopravvenienza attiva costituirà variazione in diminuzione) del risultato economico dell'esercizio.

Intuitiva l'insorgenza di differenze temporanee di imposta, rispettivamente, positive o negative (15), cui deve conseguire la necessaria rilevazione delle imposte differite passive ovvero delle imposte anticipate (nel rispetto

del dettato di cui al relativo principio contabile OIC 25).

Anche la mancata imputazione delle imposte differite passive ovvero delle imposte anticipate conduce alla redazione di un bilancio di esercizio non chiaro, veritiero e corretto, con le medesime conseguenze di cui sopra in tema di mancata rilevazione degli interessi moratori.

### Esempio

Con riferimento alla prima esemplificazione di questo scritto, sempre alla data in cui si procede ad effettuare le valutazioni di bilancio, quindi nell'anno 2014 a valere sul 2013, il creditore (società A) che avrà rilevato gli interessi legali di mora attivi per € 17 procederà, alla luce del fatto che detti interessi non sono tassati in quanto non ancora incassati, ad effettuare la seguente rilevazione contabile per € 4,67 (cioè 27,5% \* € 17, quin-

### Note:

(14) Si precisa e rammenta che gli interessi di mora (sia quelli attivi che quelli passivi) hanno natura risarcitoria e non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 96 del TUIR. In particolare, non si ritiene vi rientrino gli interessi moratori attivi ai fini del calcolo del primo limite di deduzione di cui all'art. 96, c.1, del TUIR (in tal senso anche M. Leo, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Giuffrè, 2010, Tomo II, pag. 1698 e bibliografia ivi richiamata). A supporto valga anche il fatto che se ciò fosse stato il legislatore fiscale non si sarebbe limitato ad indicare che nell'ambito del calcolo del predetto primo limite di deducibilità vi rientravano solo gli interessi attivi «*virtuali*» ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi da parte della pubblica amministrazione, ma in generale tutti gli interessi moratori attivi per ritardato pagamento di cui al D.Lgs. n. 231/2002 (tralasciata in questa sede ogni altra considerazione in merito all'incoerenza - e significativa differenza - tra il tasso indicato all'art. 96 per il calcolo dei predetti interessi attivi «*virtuali*» e quello da considerare ai fini del calcolo degli interessi moratori che effettivamente dovrebbero essere corrisposti dalla pubblica amministrazione in ossequio al D.Lgs. n. 231/2002, nonché al comportamento che si dovrebbe tenere nel caso in cui effettivamente venissero corrisposti questi ultimi). In ogni caso, appare inequivocabile che se mai li si volesse far rientrare non possono che rientrarvi una volta soddisfatto il disposto normativo di cui all'art. 109 e, quindi, solo dopo che sono divenuti fiscalmente tassabili.

(15) Saranno sia positive che negative nel caso in cui il creditore provveda a svalutare in tutto o in parte il credito per interessi di mora appostando in bilancio uno specifico fondo rettificativo; pertanto, nel caso di svalutazione integrale del credito per interessi di mora, le differenze temporanee si compensano e non si dovrà procedere all'appostazione delle imposte differite passive.



di per l'Ires relativa agli interessi di mora attivi che dovrà essere corrisposta nel momento in cui verranno incassati):

imposte differite passive	4,67	
fondo imposte differite		4,67

È intuitivo che qualora il correlato credito verso il cliente B per interessi moratori venisse in tutto o in parte svalutato appostando, come detto, uno specifico fondo svalutazione le imposte differite passive in questione devono essere proporzionalmente ridotte. Nell'esercizio in cui il credito verso il cliente B per interessi moratori viene incassato (ovvero viene rimesso il debito) (16) e, quindi, divengono assoggettati a tassazione gli interessi legali di mora attivi a suo tempo contabilizzati e imputati in bilancio si utilizzerà il «fondo imposte differite» effettuando una rilevazione contabile uguale e contraria a quella precedentemente illustrata e cioè:

fondo imposte differite	4,67	
imposte differite passive		4,67

Di contro, il debitore dovrà rilevare le imposte anticipate a ragione dell'indeducibilità degli interessi legali di mora passivi che ha rilevato e appostato nel bilancio 2013, ma che non ha ancora pagato. La rilevazione contabile che dovrà effettuare sempre ai fini del bilancio 2013 sarà la seguente:

attività per imposte anticipate	4,67	
imposte anticipate		4,67

E nell'esercizio in cui provvederà ad estinguere il proprio debito verso il fornitore A per interessi mora e, quindi, ai fini fiscali, si potranno ritenere pagati gli interessi di mora passivi a suo tempo rilevati e appostati in bilancio (ovvero verrà rimesso il debito da parte del creditore) (17), provvederà ad imputare all'esercizio le «imposte anticipate» effettuando una rilevazione contabile uguale e contraria a quella precedentemente illustrata e cioè:

imposte anticipate	4,67	
attività per imposte anticipate		4,67

## Conclusioni

In estrema sintesi, dal 1° gennaio 2013 (ma invero, come detto, sin dal 7 novembre 2002)

e, quindi, a valere (anche) per il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 gli interessi moratori maturano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento contrattuale o legale ed al tasso di interesse contrattuale o legale.

Detti interessi devono essere imputati in bilancio nell'esercizio in cui sono maturati in ossequio al principio della competenza economica (quelli attivi devono essere valutati anche quanto ad esigibilità del correlato credito in ossequio al principio della prudenza) e concorrono alla formazione del reddito imponibile solo nel momento del loro incasso/pagamento (da cui, qualora vi siano i presupposti, la rilevazione in bilancio anche delle imposte differite passive o anticipate).

Il monitoraggio della loro maturazione e rilevazione in contabilità è da coniugare attentamente con il *quantum* effettivamente incassato o pagato al fine di evitare che ex art. 1194 c.c. si consideri non integralmente estinto il credito/debito principale, sul quale altrimenti continuerebbero a maturare gli interessi moratori.

La loro mancata imputazione in contabilità e, quindi, rappresentazione in bilancio comporta l'illiceità dello stesso con possibili conseguenze in tema di nullità della delibera di approvazione di questo, nonché di responsabilità in capo ad amministratori, direttori generali e sindaci per false comunicazioni sociali (a tacere di ulteriori possibili responsabilità patrimoniali per non averli addebitati a controparte ovvero non averli poi pretesi rimettendo il debito).

### Note:

(16) Si precisa che in caso di remissione del debito la perdita su crediti rilevata non è deducibile e, quindi, si evidenzia comunque una differenza tra risultato economico dell'esercizio e reddito imponibile, da cui l'imputazione all'esercizio di imposte non di competenza da rettificare utilizzando il fondo imposte differite a suo tempo appostato.

(17) Valgono qui *a contrariis* le medesime considerazioni di cui alla nota precedente.